



# Ordinanza riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 2019<sup>1</sup> riguardante l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

### *Art. 9 cpv. 4*

<sup>4</sup> Sulla base della valutazione, sono associate a uno dei seguenti obiettivi di conservazione:

- a. *conservazione della sostanza rispettivamente della superficie libera*: conservazione della sostanza significa conservare integralmente tutti gli edifici, le parti di edificazioni e gli spazi liberi nonché eliminare gli elementi perturbanti; conservazione della superficie libera significa mantenere la destinazione d'uso quale terreno coltivato o spazio libero e conservare la vegetazione e i vecchi edifici essenziali per l'insediamento nonché eliminare gli elementi perturbanti;
- b. *conservazione della struttura*: conservazione della struttura significa preservare la disposizione e la forma degli edifici e degli spazi liberi nonché gli elementi essenziali per la struttura;
- c. *conservazione del carattere*: conservazione del carattere significa conservare la compresenza di vecchi e nuovi edifici nonché gli elementi che illu-

<sup>1</sup> RS 451.12

<sup>2</sup> RS 451

strano lo scopo originario della componente dell'insediamento e che sono essenziali per il carattere.

*Art. 10 cpv. 1<sup>bis</sup>*

Se, in caso di interventi all'interno della zona edificabile, l'adempimento di un compito della Confederazione si fonda unicamente su un permesso previsto dal diritto federale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LPN il cui rilascio non è vincolato alla presa in considerazione degli effetti sull'insediamento, allora gli interventi sull'oggetto sono ammissibili purché siano giustificati da un interesse preponderante e l'elemento da valutare ai fini del permesso non abbia effetti sull'insediamento. Per questi interventi non sussiste l'obbligo di ottenere una perizia dalle commissioni federali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LPN.

*Art. 11 cpv. 3*

<sup>3</sup> Nell'adempimento dei loro compiti, i Cantoni e i Comuni possono derogare agli obiettivi di conservazione se, nella ponderazione degli interessi di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>3</sup> sulla pianificazione del territorio, prevalgono altri interessi.

II

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>3</sup> RS 700.1

*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di un altro atto normativo**

L'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>4</sup> sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

*Art. 32b lett. b*

<sup>1</sup> Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT) si intendono:

- b. edifici esistenti in perimetri edificati o gruppi edilizi nonché elementi eminenti annoverati nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale associati all'obiettivo di conservazione A<sup>5</sup>;

<sup>2</sup> Gli edifici di nuova costruzione sono considerati esistenti ai sensi del capoverso 1 lettera b a partire dalla data di collaudo dell'opera.

<sup>4</sup> RS 700.1

<sup>5</sup> I singoli oggetti possono essere visualizzati presso l'Organo di coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione a questo indirizzo: [map.geo.admin.ch](http://map.geo.admin.ch) > Geocatalogo > Popolazione ed economia > Società e cultura > Inventario federale ISOS.